

CONTRATTO

TRA

IL DIPARTIMENTO DI MEDICINA VETERINARIA E PRODUZIONI ANIMALI dell'Università degli Studi di Napoli "Federico II" (di seguito denominato DMVPA) con sede in Via F. Delpino ,1 80137 Napoli C. Fiscale e P.IVA 00876220633 rappresentato dal Direttore del Dipartimento p.t. Prof. Aniello Anastasio, a tanto autorizzato dal Consiglio Dipartimento n. 10 del 19/11/20024,

e

ISTITUTO DI GENETICA E BIOFISICA "ADRIANO BUZZATI TRAVERSO" del CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE (di seguito denominato **IGB-CNR**), con sede in NAPOLI, via PIETRO CASTELLINO n. 111, C.F. n° 80054330586, P.I. n° 02118311006, rappresentato dal Prof. ANTONIO SIMEONE, nella sua qualità di DIRETTORE,

nel seguito anche brevemente definite la "Parte", quando indicate singolarmente, e le "Parti" quando indicate congiuntamente.

Premesso che

1. **DMVPA** è impegnato nello svolgimento di un progetto di ricerca denominato "FORMULAMI - "FORmulazione di Mangimi di precisione per la creazione di diete personalizzate e prodUzione di prodotti animaLi funzionalizzati, utili nella prevenzione di pAtologie Metabollche -", con codice identificativo individuato con il numero F/310110/01-05/X56, di cui alle agevolazioni previste dal decreto ministeriale 31 dicembre 2021 e dall'Accordo per l'innovazione del 14/09/2023;
2. con il suddetto progetto, **DMVPA** intende realizzare interventi a elevata tecnologia utili a ottimizzare la produzione di alimenti di origine animale e vegetale e favorire la sintesi di molecole utili a prevenire patologie metaboliche e neoplastiche nell'uomo, in modo da creare un approccio innovativo nella formulazione di diete utili a garantire la salute umana;
3. il progetto prevede l'analisi dell'effetto sull'epigenoma e sul trascrittoma ruminale, e in particolare sulla metilazione del DNA e l'espressione genica, in diverse specie di interesse zootecnico quali bovini e bufali. Tale attività ha lo scopo di chiarire la stretta correlazione esistente tra dieta ed espressione genica ruminale, effettuando anche un confronto tra specie, attraverso cambiamenti epigenetici al fine di intervenire successivamente con tecniche di alimentazione di precisione.
4. **DMVPA**, per la realizzazione delle attività di cui al punto precedente, intende avvalersi dei servizi di Collaborazione dell'**IGB-CNR**, così come già indicato nel Piano di Sviluppo alla sezione "A.1.2 - La parte molecolare, e in particolare lo studio del trascrittoma e del metiloma è totalmente a carico del consulente (IGB-CNR), a sua volta esperto nell'utilizzo di tecnologia basate sul Next Generation Sequencing per lo studio dell'espressione genica e della metilazione del DNA.;

5. **IGB-CNR** è un Istituto di Ricerca del CNR ed è interessato a seguire, per conto di **DMVPA** le attività indicate al precedente punto 3;
6. **IGB-CNR** dichiara di disporre dei mezzi, delle possibilità e della volontà di svolgere la Collaborazione relativa alle attività indicate al precedente punto 3.

Le Parti convengono e stipulano quanto segue

Articolo 1

Oggetto dell'Accordo

DMVPA affida a **IGB-CNR**, che accetta alle condizioni specificate nell'Allegato 1 al presente Contratto, l'esecuzione delle attività di cui al precedente punto 3 delle Premesse.

IGB-CNR si impegna a segnalare tempestivamente a **DMVPA** qualsiasi problema relativo alla Collaborazione che possa influenzare il rispetto della stessa.

All'esito dell'attività di Collaborazione, **IGB-CNR** consegnerà a **DMVPA** una relazione finale per l'attività di cui al precedente punto 3 delle Premesse, attestante l'attività svolta ai fini della valutazione e approvazione da parte della stessa **DMVPA**.

Articolo 2

Durata dell'Accordo

Il presente Accordo entra in vigore dalla data della sua sottoscrizione e avrà una durata pari a quella prevista dal cronoprogramma di progetto per il completamento dell'attività dell'OR 1.

Il presente Accordo si intenderà tacitamente concluso alla sua naturale scadenza, fatte salve eventuali proroghe da concordarsi tra le Parti, che comunque non potranno superare la data finale del progetto. In tal caso, il presente Accordo si intenderà automaticamente prorogato sino al nuovo termine, e le attività previste proseguiranno senza alcun costo aggiuntivo.

Il presente Accordo si risolverà automaticamente, comunque, al momento della realizzazione delle attività previste dal Progetto di Ricerca, se questo avverrà prima del termine stabilito.

Articolo 3

Corrispettivo e modalità di pagamento

Nell'ambito del suddetto Contratto, **DMVPA** si impegna a versare a **IGB-CNR**, a titolo di contributo per l'**IGB-CNR** previste per il Progetto di Ricerca, la somma di € 70.000 comprensivo di IVA (Importo al netto IVA 57.377,04).

Il suddetto importo sarà versato a **IGB-CNR**, previa emissione di regolari fatture, in due rate: la prima di € 42.000 comprensivo di IVA entro 10 giorni dalla data di sottoscrizione del presente accordo, la seconda di € 28.000 comprensivo di IVA entro la conclusione delle attività di ricerca previste dal progetto, previa consegna del report previsto per l'attività di cui all'OR1.

La fattura elettronica dovrà essere intestata a: Dipartimento di Medicina veterinaria e Produzioni animali dell'Università degli Studi di Napoli "Federico II" P. IVA 00876220633 Via F. Delpino, 1 80137 Napoli Codice ufficio **NGVZTG**

DMVPA provvederà al pagamento delle predette fatture entro 15 giorni data fattura fine mese.

Articolo 4 Diritti di pubblicazione e diffusione

Fatto salvo quanto previsto dal successivo Art. 7, **DMVPA** concede a **IGB-CNR** (o a qualsiasi ricercatore indicato da **IGB-CNR**) il diritto alla prima pubblicazione in comune e/o diffusione, completa o parziale, di ogni e qualsiasi risultato derivante dalla collaborazione tra le Parti relativamente alla Collaborazione oggetto del presente Accordo (i "**Risultati**") nella letteratura scientifica (qui di seguito: "**Pubblicazione**").

Detta Pubblicazione sarà soggetta a preventiva autorizzazione scritta da parte di **DMVPA** e non sarà negata senza una ragionevole causa. Detta approvazione da parte di **DMVPA** dovrà essere fatta pervenire a **IGB-CNR**, via mail o PEC, entro 30 giorni dalla data di invio della richiesta di autorizzazione; oltre tale termine e in assenza di riscontro da parte di **DMVPA** l'autorizzazione sarà da considerarsi implicitamente concessa.

Articolo 5 Comunicazioni tra DMVPA e IGB-CNR

DMVPA ha il diritto di essere informata ed aggiornata, con cadenza mensile, sui Risultati, anche parziali, raggiunti durante l'esecuzione della Collaborazione oggetto del presente contratto. Inoltre, su espressa richiesta scritta di **DMVPA**, **IGB-CNR** fornirà a **DMVPA**, in qualunque momento, tutte le informazioni relative all'esecuzione, avanzamento e Risultati del Progetto di Ricerca.

DMVPA comunicherà a **IGB-CNR** le proprie osservazioni sui risultati tecnici e scientifici riportati nelle relazioni intermedie entro 30 giorni lavorativi dalla consegna delle relazioni. Dopo tale periodo, le attività di ricerca e le relazioni saranno considerate implicitamente accettate da **DMVPA**.

Il report finale sulle attività svolte sarà spedito da IGB-CNR a DMVPA, per posta elettronica, all'attenzione del Prof. Giuseppe Campanile al seguente indirizzo: giuseppe.campanile@personalepec.unina.it e p.c. dip.medicina-veterinaria-prodan@pec.unina.it.

L'approvazione delle relazioni finali verrà inviata da **DMVPA** a **IGB-CNR** per posta elettronica certificata, al seguente indirizzo PEC: protocollo.igb@pec.cnr.it

Articolo 6

Informazioni confidenziali

IGB-CNR assicura che tutto il personale coinvolto nel Progetto di Ricerca manterrà completo riserbo su tutte le informazioni tecniche, scientifiche e commerciali ricevute da **DMVPA**. Inoltre, **IGB-CNR** assicura che queste informazioni, fermo restando quanto regolato nel precedente Articolo 4 circa le pubblicazioni scientifiche e la diffusione dei Risultati, saranno usate solamente per realizzare gli obiettivi del presente Accordo di Collaborazione.

DMVPA, allo stesso modo, assicura che manterrà completo riserbo su tutte le informazioni confidenziali ricevute da **IGB-CNR**.

Resta inteso che gli obblighi di segretezza circa le suddette informazioni riservate e i prodotti scambiati rimarranno in vigore per un periodo di 5 anni successivi alla scadenza del presente Contratto.

Le parti si danno reciprocamente atto che, in nessun caso, potranno essere considerate come informazioni confidenziali quelle che:

- a) siano rivelate con la preventiva autorizzazione scritta della rispettiva Parte Divulgante;
- b) siano già in possesso della Parte Ricevente prima di averle ricevute dalla rispettiva Parte Divulgante senza obbligo di riservatezza;
- c) siano già di dominio pubblico al momento della loro comunicazione, o lo diventino successivamente, senza che la Parte Ricevente abbia violato il presente Accordo e comunque le abbia acquisite in modo legittimo;
- d) siano richieste dalla Legge, dalla competente Autorità Giurisdizionale o da un altro organo competente, purché la Parte Ricevente dia notizia di detta comunicazione alla rispettiva Parte Divulgante con un preavviso non inferiore a due giorni feriali.

Articolo 7

Proprietà intellettuale dei risultati derivanti dall'esecuzione del Progetto di Ricerca

Ciascuna Parte rimane unica proprietaria delle conoscenze brevettate che la stessa dimostri di possedere precedentemente all'entrata in vigore del presente Accordo che la stessa possiede al di fuori dello stesso. La proprietà delle conoscenze tecniche e le procedure, non brevettate, sviluppate precedentemente all'avvio delle attività di cui al presente Accordo sono e rimangono di proprietà della Parte che le ha generate. L'altra Parte non può pretendere alcun diritto su tali brevetti, conoscenze e procedure non brevettate e know-how, a seguito della sottoscrizione del presente Contratto.

IGB-CNR dichiara e garantisce di avere la piena titolarità del Contratto, manlevando sin d'ora **DMVPA** ed i suoi aventi causa da qualsiasi azione o pretesa di terzi in ordine ad eventuali violazioni di diritti di proprietà industriale e/o intellettuale. Rimangono integralmente di proprietà di **DMVPA** eventuali dati e/o informazioni forniti all'**IGB-CNR** per lo svolgimento del Progetto di Ricerca.

Ai fini del presente Accordo e, specificamente, del presente Articolo, per Risultato deve intendersi qualsiasi invenzione, prototipo, programma, idea, software, metodo, processo, informazione ed altri dati concepite, attuate, sviluppate o ridotte in pratica dalle Parti nell'ambito del Progetto di Ricerca.

I Risultati ottenuti nell'ambito del presente Accordo che non possono formare oggetto di diritti di Proprietà Intellettuale rimarranno di proprietà esclusiva di **DMVPA** che ne potrà disporre pienamente, ma fermo restando le finalità istituzionali del **CNR**.

Nel caso in cui la ricerca porti a dei risultati brevettabili, questi dovranno essere gestiti nel rispetto nelle norme stabilite dal Regolamento per la generazione, gestione e valorizzazione della Proprietà Intellettuale sui risultati della Ricerca del CNR (Regolamento IPR) - emanato con Decreto del Presidente CNR n. 122 prot. 69119 del 14 novembre 2013 e pubblicato sulla G.U.R.I. – serie generale

– n. 281 del 30 novembre 2013 – ed in particolare dell'art. 9 “Norme speciali sulla Ricerca Commissionata”.

I risultati brevettabili saranno dunque di titolarità del CNR e DMVPA potrà successivamente acquisirli, a titolo oneroso, mediante una delle seguenti modalità:

- a. Mediante cessione a titolo oneroso dei risultati e dei relativi Diritti di proprietà intellettuale, a partire dal primo giorno successivo alla pubblicazione della domanda di brevetto o della formalità amministrativa dalla quale risulti pubblicamente la titolarità del CNR.
- b. Mediante licenza esclusiva per campo d'uso a favore del committente, con facoltà di sublicenza. Nel caso di cui alla lett. a) la cessione avrà effetto alla data in cui **DMVPA** corrisponderà il premio convenuto con il CNR e, ove sostenute dal CNR, tutte le spese sostenute per il conseguimento dei Diritti di proprietà intellettuale fino alla data della cessione. Tutti i costi connessi con la cessione saranno a carico del committente

Nel caso di cui alla lett. b) saranno in capo al committente i costi integrali connessi con le formalità di protezione dei Risultati della Ricerca per il conseguimento di Diritti di proprietà intellettuale.

Nel caso in cui ai risultati brevettabili si sia pervenuti con il contributo inventivo del personale di **DMVPA**, e vi sia interesse da parte di entrambe le parti a procedere con il deposito di una domanda di brevetto, il CNR e **DMVPA** saranno contitolari della domanda di brevetto.

Successivamente all'atto di detto deposito congiunto, **DMVPA** eserciterà un diritto di opzione per l'acquisto della quota di titolarità del CNR, impegnandosi a versare al CNR un premio inventivo - corrisposto secondo il valore di mercato - il cui ammontare sarà oggetto di un successivo accordo tra le parti. Il CNR cederà la propria quota di titolarità della suddetta domanda alla **DMVPA**, che acquisirà quindi la piena titolarità della domanda di brevetto. Il **DMVPA**, si impegna a richiedere all'Ufficio

Italiano Brevetti e Marchi, o al corrispondente Ufficio Brevettuale in caso di domanda di brevetto internazionale, la trascrizione dell'atto di acquisizione della piena titolarità della domanda di brevetto depositato congiuntamente solo dopo la prima pubblicazione dello stesso.

In conseguenza della cessione di titolarità da parte del CNR, tutti i diritti di proprietà intellettuale e di sfruttamento economico ed industriale sul Progetto di Ricerca, i Risultati, i prototipi, i campioni, disegni, gli schemi, i processi e, più in generale, sulla documentazione tecnica spetteranno quindi esclusivamente a **DMVPA**.

IGB-CNR potrà pubblicare i Risultati in letteratura scientifica, previo consenso scritto di **DMVPA** sulla base di quanto disposto dal precedente Articolo 4 del presente Contratto, solo dopo aver verificato la possibilità di procedere con la tutela brevettuale dei Risultati. Nel caso in cui si decida di procedere con il deposito di uno o più titoli di Privativa Industriale, la pubblicazione sarà rinviata ad una data successiva a quella di deposito della domanda di privativa.

Articolo 8

Sede esecutiva del Progetto di Ricerca

Le attività previste dal presente Accordo saranno realizzate nei laboratori dell'**IGB-CNR**, sito in **VIA PIETRO CASTELLINO n. 111 - NAPOLI**. I costi e le spese per l'esecuzione del Progetto di Ricerca (comprese la retribuzione dei ricercatori, le attrezzature ed i materiali) saranno sostenuti dall'**IGB-CNR**, fermo restando il pagamento del corrispettivo in favore di **IGB-CNR** come specificato all'Articolo 3 del presente Accordo.

Responsabile Scientifico del Progetto di Ricerca per **IGB-CNR** sarà la Dott.ssa Floriana Della Ragione.

Articolo 9

Garanzie IGB-CNR

Il presente Accordo è valido esclusivamente per gli obiettivi e i tempi in esso specificati per l'esecuzione, parziale o totale, del Progetto di ricerca.

Qualunque ulteriore rapporto tra **DMVPA** e **IGB-CNR**, non espressamente regolato dal presente Contratto, sarà soggetto a nuova negoziazione tra le Parti.

IGB-CNR garantisce, così promettendo il fatto del terzo ai sensi e per gli effetti di cui all'art.1381 del Codice Civile, che il proprio personale è a conoscenza e concorda con quanto stabilito all'Articolo 7 del presente Contratto.

IGB-CNR garantisce di essere completamente libero da vincoli legislativi o contrattuali che possano ostacolare la stipula di questo Contratto, l'esecuzione delle attività previste e la concessione al

DMVPA dei diritti citati all'Articolo 7 del presente Contratto, completamente liberi da qualunque diritto di terzi.

Gli obblighi di IGB-CNR verso DMVPA previsti nel presente Accordo, così come 'Accordo medesimo, non saranno assegnabili a terzi senza il consenso scritto dello stesso DMVPA.

Articolo 10

Legge regolatrice del Accordo Foro Competente

Il presente Accordo sarà regolato ed interpretato secondo le leggi dello Stato italiano.

Le Parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi vertenza che possa nascere dall'interpretazione, esecuzione e/o cessazione del presente Contratto. In caso non sia possibile raggiungere una tale definizione amichevole della vertenza, qualsiasi controversia relativa alla validità, interpretazione, esecuzione e/o cessazione del presente Accordo sarà devoluta alla competenza esclusiva del Foro di Napoli.

Letto, approvato e sottoscritto.

Luogo e data: Napoli,

In rappresentanza di **Dipartimento di Medicina Veterinaria e Produzioni Animali**
(Nome, Cognome): **Prof. Aniello Anastasio**
(Titolo): **Legale Rappresentante**

Firma

In rappresentanza dell'**Istituto di Genetica e Biofisica "Adriano Buzzati Traverso" - CNR**
(Nome, Cognome): **Antonio Simeone**
(Titolo): **Direttore**

Firma

Le Parti dichiarano di approvare specificatamente, ai sensi dell'art. 1341 Codice Civile, i seguenti articoli del presente Accordo: art. 1, art.2, art.3, art. 4, art. 5, art.6, art. 7, art.8, art. 9, art. 10.

Luogo e data: Napoli,

In rappresentanza di **Dipartimento di Medicina Veterinaria e Produzioni Animali**
(Nome, Cognome): **Prof. Aniello Anastasio**
(Titolo): **Legale Rappresentante**

Firma

In rappresentanza dell'**Istituto di Genetica e Biofisica "Adriano Buzzati Traverso" - CNR**
(Nome, Cognome): **Antonio Simeone**
(Titolo): **Direttore**

Firma